

Allegato "A" al n. 65.736 di rep.rio e al n. 28.010 di racc.ta

STATUTO

TITOLO I: COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

ARTICOLO 1 (COSTITUZIONE)

1. E' Costituita la società cooperativa denominata "*Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest Società Cooperativa*", di seguito Consorzio. In tutti i rapporti commerciali potrà essere usata, con la stessa validità, la denominazione "*Cap Nord-Ovest*".

2. Il Consorzio è regolato dalle nome del presente statuto e, per quanto ivi non espressamente previsto, dalle disposizioni della legge n. 410 del 1999, dalla legge n. 99 del 2009, nonché dalle norme del codice civile e dalle leggi speciali in materia di società cooperative.

3. Il Consorzio è una società cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 99 del 2009, iscritta all'albo delle società cooperative tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

ARTICOLO 2 (SEDE E DURATA)

1. Il Consorzio ha sede nel Comune di Cuneo e può istituire o sopprimere, con delibera del Consiglio di amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero. Il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale può essere disposto con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2110, salvo proroga deliberata dall'Assemblea straordinaria.

TITOLO II: OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 3 (SCOPI E OGGETTO SOCIALE)

1. Il Consorzio, disciplinato secondo i principi mutualistici e senza fini di lucro, persegue lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché di predisporre e gestire servizi utili all'agricoltura, operando nell'interesse generale dell'agricoltura delle zone in cui esercita la propria attività.

2. In particolare, il Consorzio, per lo svolgimento della propria attività, anche nei confronti dei soggetti non soci:

a) produce, trasforma, acquista e vende, anche previa importazione: fertilizzanti, antiparassitari, sementi, mangimi, attrezzi, prodotti agricoli ed agroalimentari, macchine ed attrezzature, carburanti, combustibili e lubrificanti ed in genere tutto ciò che può essere utile al settore agricolo ed agroalimentare;

b) esegue e agevola la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, la lavorazione, la trasformazione, la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

c) provvede alle operazioni di ammasso volontario e di utilizzazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

d) dà in locazione e in noleggio macchine ed attrezzature per l'esercizio delle attività agricole e di giardinaggio;

e) opera, direttamente o indirettamente, nel campo della ricerca, della sperimentazione e dell'innovazione finalizzate al miglioramento ed alla valorizzazione delle produzioni agricole;

f) realizza, acquista e vende impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- g) partecipa e aderisce ad enti, anche di rappresentanza sindacale, società, consorzi ed associazioni i cui scopi interessino l'attività del Consorzio o che esercitino funzioni strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale del Consorzio, promuovendone altresì la costituzione e la collaborazione per il perseguimento di finalità di interesse per gli imprenditori del settore agricolo ed agroalimentare;
- h) organizza e fornisce agli imprenditori del settore agricolo ed agroalimentare tutti i servizi, anche di assistenza tecnica, di interesse per le loro imprese;
- i) compie, direttamente o in qualità di intermediario, operazioni di credito agrario di esercizio in natura, ai sensi dell'articolo 153 del d.lgs. n. 385 del 1993, richiamato dall'articolo 2, secondo comma, della legge n. 410 del 1999, nonché di anticipazione ai produttori in caso di conferimento all'ammasso volontario dei prodotti agricoli ed agroalimentari e di utilizzazione, trasformazione e vendita, anche in forma collettiva, dei medesimi;
- j) concede, anche a favore di terzi e qualora particolari circostanze lo richiedano, finanziamenti, fidejussioni, avalli ed altre garanzie di natura anche reale;
- k) offre in sottoscrizione ai soci di cui al successivo articolo 4 strumenti finanziari remunerati, in ogni caso, in misura non superiore a quanto stabilito dall'articolo 2514, comma 1, lettera b), del Codice Civile;
- l) promuove, con finalità di autofinanziamento per il perseguimento dell'oggetto sociale la raccolta di fondi tra i soci, con obbligo di rimborso a favore degli stessi, in conformità con le vigenti disposizioni di legge;
- m) costituisce fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché adotta procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammortamento aziendale, ai sensi della legge n. 59 del 1992;
- n) assume mandati di agenzia di assicurazione anche in rami non direttamente collegati all'esercizio dell'attività agricola;
- o) riceve e conferisce mandati di agenzia, di commissione e distribuzione di beni e servizi di interesse per l'agricoltura;
- p) attua iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole e zootecniche, delle strutture aziendali e degli impianti produttivi per fare fronte ai danni conseguenti a calamità naturali o ad eventi eccezionali ai sensi del d.lgs. n. 102 del 2004;
- q) svolge ogni altra attività connessa o complementare a tutte quelle sopra indicate, effettuando tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese operazioni di natura contrattuale, anche finanziaria, aventi ad oggetto beni mobili o immobili.

TITOLO III: SOCI E AZIONI

ARTICOLO 4 (CATEGORIE DI SOCI E SOCI COOPERATORI)

1. I soci del Consorzio possono essere:

- a) Soci cooperatori;
- b) Soci sovventori;
- c) Soci di partecipazione cooperativa.

2. Possono essere soci cooperatori del Consorzio le persone fisiche, le società di persone o di capitali, le persone giuridiche, che svolgono attività agricole e/o agroalimentari compatibili con l'oggetto sociale del Consorzio

ed utili al suo conseguimento e che per l'esercizio delle stesse utilizzino beni e servizi forniti dal Consorzio, secondo criteri e modalità stabilite in apposito Regolamento.

3. In ogni caso non possono essere soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella del Consorzio, coloro che siano interdetti, inabilitati o falliti non riabilitati, nonché le persone che abbiano un rapporto di lavoro di qualsivoglia tipologia e natura con il Consorzio.

4. Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

5. La qualità di socio cooperatore si acquista a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione e mediante iscrizione nel libro dei soci.

6. Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione al Consorzio da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento che può essere sostituita da comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

ARTICOLO 5 (SOCI SOVVENTORI)

1. Possono essere ammessi al Consorzio soci sovventori, sia persone fisiche che giuridiche, che contribuiscono alla costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

2. I soci sovventori possono essere nominati amministratori del Consorzio fermo restando che la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

3. A fronte dei conferimenti, ammessi soltanto in denaro, ai soci sovventori sono attribuite azioni nominative trasferibili.

4. A ciascun socio sovventore è attribuito un voto per ogni conferimento pari a euro 1.000 (mille). I voti attribuiti ai soci sovventori non devono, in ogni caso, superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

5. La qualità di socio sovventore ai sensi del presente articolo si acquista mediante l'iscrizione nel libro dei soci.

6. Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione al Consorzio da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento che può essere sostituita da comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

ARTICOLO 6 (OBBLIGHI DEI SOCI)

1. Il socio cooperatore, all'atto dell'ammissione al Consorzio, deve:

a) sottoscrivere e versare la partecipazione sociale risultante dalla domanda di ammissione, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa delibera;

b) versare l'eventuale sovrapprezzo determinato ai sensi dell'articolo 2528, comma 2, del Codice Civile.

2. Il socio cooperatore è inoltre tenuto:

a) all'osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli Organi sociali;

b) a contribuire al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla

realizzazione dell'oggetto sociale con le modalità previste dai Regolamenti approvati dall'Assemblea;

c) a rispettare puntualmente gli impegni contrattuali assunti con il Consorzio.

3. Il socio sovventore, oltre all'osservanza di quanto previsto nei precedenti commi, deve attenersi a quanto previsto nell'eventuale Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 7 (AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA)

1. Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, il Consorzio può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge n. 59 del 1992.

2. In tal caso il Consorzio può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

3. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

4. Il valore di ciascuna azione è di Euro 1.000 (mille).

5. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, in opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti del Consorzio.

6. All'atto dello scioglimento del Consorzio, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni per l'intero valore nominale.

7. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, e non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

8. La disciplina delle azioni di partecipazione cooperativa è demandata ad apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci cooperatori che determina, in particolare, l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

9. L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

a) l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
b) gli effetti della scadenza dei programmi pluriennali cui si riferiscono le azioni di partecipazione cooperativa, anche con riferimento al diritto di recesso dei possessori delle stesse che può esercitarsi decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime;

c) i criteri ulteriori per l'offerta in opzione nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

10. Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata del due per cento rispetto a quella delle azioni dei soci cooperatori.

11. I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;

b) all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti del Consorzio,

limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili;

c) a nominare, in sede di Assemblea speciale di cui all'articolo 8 del presente statuto, un rappresentante comune.

ARTICOLO 8 (ASSEMBLEA SPECIALE)

1. L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di amministrazione o dal rappresentante comune quando ritenuto necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

2. Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

3. L'Assemblea delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 59 del 1992.

4. Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri sociali e di ottenerne estratti; ha il diritto di assistere alle Assemblee del Consorzio e di impugnarne le deliberazioni. Provvede, altresì, all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti del Consorzio.

5. All'Assemblea speciale possono assistere gli amministratori ed i sindaci del Consorzio, ai quali deve essere inviata copia della relativa convocazione.

ARTICOLO 9 (AMMISSIONE DEI SOCI)

1. Chi intende essere ammesso come socio cooperatore deve presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta, contenente:

a) se persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio, codice fiscale, partita IVA e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni del Consorzio, descrizione dell'attività svolta, eventuale qualifica professionale posseduta;

b) se soggetto diverso da persona fisica: ragione o denominazione sociale, sede legale, oggetto sociale, cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale, partita IVA, copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, estratto autentico della deliberazione di adesione al Consorzio assunta dall'organo statutariamente competente;

c) la quota di capitale sociale che intende sottoscrivere in azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 25 (venticinque), che non può essere superiore, in ogni caso, a cinquantamila euro; ai soci diversi dalle persone fisiche non si applicano i suddetti limiti;

d) la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto ed i Regolamenti del Consorzio, di non esercitare in proprio imprese in concorrenza con quella del Consorzio medesimo e di non essere interdetto, inabilitato o fallito non riabilitato;

e) l'impegno alla piena osservanza delle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi del Consorzio.

2. La domanda di ammissione dei soci sovventori deve essere corredata dagli stessi documenti previsti per i soci cooperatori, con esclusione della dichiarazione inerente la descrizione dell'attività svolta.

ARTICOLO 10 (PROCEDURA DI AMMISSIONE)

1. Il Consiglio d'amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera

entro sessanta giorni sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e con l'oggetto sociale del Consorzio. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del Consiglio di amministrazione nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera medesima.

2. Il Consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla entro lo stesso termine all'interessato. In tal caso, chi ha proposto la domanda può, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea dei soci che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Il Consiglio di amministrazione illustra nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa dello stesso, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

3. Nel caso di deliberazione dell'Assemblea dei soci difforme da quella del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a ratificare quanto stabilito dall'Assemblea con delibera da assumersi entro trenta giorni dalla data della decisione dell'Assemblea stessa.

ARTICOLO 11 (RECESSO DEL SOCIO)

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

2. Il socio sovventore ed il socio di partecipazione cooperativa possono recedere esclusivamente dopo aver superato il periodo minimo di permanenza nel Consorzio così come definito in sede di ammissione.

3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento che può essere sostituita da comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

4. Per i rapporti mutualistici tra socio e Consorzio, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di amministrazione può, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

5. È vietato, in ogni caso, il recesso parziale ai sensi dell'articolo 2532, comma 1, del Codice Civile.

ARTICOLO 12 (ESCLUSIONE DEL SOCIO)

1. L'esclusione dal Consorzio è deliberata dal Consiglio di amministrazione nei confronti del socio che:

- a) perda i requisiti previsti per la partecipazione al Consorzio;
- b) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, delle

deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali, nonché agli impegni contrattuali assunti con il Consorzio;

c) non esegua il pagamento, in tutto o in parte, delle azioni sottoscritte o di somme dovute a qualsiasi titolo al Consorzio, previa intimazione ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civile;

d) nei casi previsti dall' articolo 2286 del Codice Civile e dall'articolo 2288, primo comma, del Codice Civile;

e) non rispetti gli altri obblighi di cui all'articolo 6 del presente Statuto;

f) arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali al Consorzio o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

2. La delibera di esclusione è comunicata al socio per raccomandata con avviso di ricevimento che può essere sostituita da comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio. Il socio escluso può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci a cura del Consiglio di amministrazione e lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici pendenti con il socio escluso.

ARTICOLO 13 (LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE)

1. I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente del valore delle azioni interamente liberate, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, la cui liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio durante il quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. Il rimborso delle azioni non può in ogni caso superare il valore nominale delle stesse.

2. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio del Consorzio e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

3. Il pagamento di quanto dovuto ai soci receduti o esclusi deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

ARTICOLO 14 (MORTE DEL SOCIO)

1. In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto di ottenere la liquidazione delle azioni interamente liberate, secondo le modalità di cui al precedente articolo 13.

2. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione al Consorzio possono, in alternativa a quanto previsto al precedente comma 1, chiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. In caso di pluralità di eredi in possesso di tali requisiti deve essere nominato un rappresentante comune, salvo che la partecipazione del socio deceduto sia divisibile ed il Consorzio consenta alla divisione. In difetto di tale designazione entro centottanta giorni successivi all'apertura della successione, si applica quanto previsto dall'articolo 2347, commi 2 e 3, del codice civile e si procede alla liquidazione delle azioni.

TITOLO IV: PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 15 (PATRIMONIO)

1. Il patrimonio sociale del Consorzio è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da:

a. un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori del valore nominale di euro 25 (venticinque); fermo restando che nessun socio cooperatore può detenere azioni in misura superiore a quella stabilita dalla legge;

b. un numero illimitato di azioni dei soci sovventori nel rispetto delle regole stabilite dall'articolo 5 del presente Statuto;

c. un numero limitato di azioni di partecipazione cooperativa del valore nominale di euro 1000 (mille), nel rispetto dei limiti previsti ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto.

b) dalla riserva legale indivisibile;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge;

f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

g) da ogni altro cespite patrimoniale che pervenga a qualsiasi titolo al Consorzio.

2. Il Consorzio può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

3. E' fatto, in ogni caso, divieto di distribuzione delle riserve tra i soci, ai sensi dell'articolo 2514 del Codice Civile comma 1 lettera c).

ARTICOLO 16 (TRASFERIBILITA' DELLE AZIONI)

1. Il Consorzio non emette i titoli di cui al precedente articolo 15, comma 1, lettera a) ai sensi dell'articolo 2346 del Codice Civile. Il Consorzio rilascia ai soci apposita dichiarazione scritta attestante il numero di azioni dagli stessi sottoscritte.

2. Le azioni sono nominative, non possono essere sottoposte a vincoli volontari e non possono essere cedute con effetto verso il Consorzio senza autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

3. Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che può essere sostituita da comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, fornendo i dati di cui all'articolo 9 del presente Statuto relativi al soggetto interessato all'acquisto.

4. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine senza la comunicazione di alcun provvedimento, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e il Consorzio deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

5. In caso di provvedimento di diniego, il socio interessato al trasferimento delle proprie azioni può proporre, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, opposizione al Tribunale.

ARTICOLO 17 (RISTORNI)

1. L'Assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta del Consiglio di amministrazione e qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, in ordine all'erogazione di ristorni ai soci cooperatori, nel

rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente.

2. I ristorni sono ripartiti esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati. I ristorni possono essere attribuiti mediante erogazione diretta ovvero aumento proporzionale del numero delle azioni detenute da ciascun socio ai sensi 2545-*sexies* del codice civile.

3. La ripartizione dei ristorni è consentita dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui al successivo articolo 18, comma 4, lettere a) e b).

ARTICOLO 18 (ESERCIZIO SOCIALE)

1. L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio da compilarsi in conformità ai principi di legge.

3. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso sia richiesta la redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del Consorzio, il Consiglio di amministrazione può ricorrere al maggior termine di 180 giorni, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, segnalando le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

4. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili netti annuali realmente conseguiti, destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura del 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge n. 59 del 1992, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge n. 59 del 1992;
- d) a distribuzione di dividendi ai soci, in misura non superiore a quanto stabilito dall'articolo 2514, comma 1, lettera a) del codice civile;
- e) a ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17;
- f) la restante parte a riserva straordinaria.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 19 (ORGANI DEL CONSORZIO)

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Comitato esecutivo;
- e) il Collegio sindacale.

ARTICOLO 20 (ASSEMBLEA)

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria in relazione alla materia che forma oggetto delle sue deliberazioni.

2. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e la destinazione degli utili;
- b) nomina e revoca gli amministratori;
- c) nomina i sindaci e il presidente del Collegio sindacale e stabilisce, in base alla legge, a chi attribuire la revisione legale dei conti;

- d) determina il corrispettivo agli amministratori per tutta la durata del loro mandato. Tale corrispettivo verrà stabilito nella sua misura complessiva.
- e) determina il corrispettivo ai sindaci ed ai revisori dei conti per tutta la durata del loro mandato;
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei revisori dei conti;
- g) delibera sugli altri oggetti riservati dalla legge alla competenza dell'Assemblea o ad essa attribuiti dal presente Statuto o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di amministrazione, ferma la responsabilità di questo per gli atti compiuti;
- h) approva i Regolamenti di disciplina del funzionamento del Consorzio, compreso quello relativo allo svolgimento dei lavori assembleari.
3. L'Assemblea straordinaria delibera:
- a) sulle modificazioni dello Statuto ed adeguamenti dello stesso a disposizioni normative;
- b) sullo scioglimento del Consorzio e sulla nomina, sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ARTICOLO 21 (CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA)

1. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci, che può essere sostituita da comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza stessa, tanto per la prima che per la seconda convocazione. E' fatta salva la possibilità di procedere alla convocazione dell'Assemblea mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.

2. In alternativa alle modalità di cui al precedente comma, l'Assemblea può essere convocata mediante avviso da affiggere presso la sede sociale e gli uffici distaccati del Consorzio almeno quindici giorni prima dell'adunanza e potrà essere inviato estratto dello stesso al domicilio dei soci, anche nell'imminenza della data di convocazione. In tal caso, l'avviso di convocazione è anche pubblicato per estratto in uno o più giornali a diffusione provinciale o regionale nell'ambito territoriale del Consorzio.

3. In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi di cui al presente comma, deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori ed ai sindaci non presenti.

4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo il ricorso al maggior termine previsto dal punto 3 dell'art. 18.

5. Gli amministratori devono convocare l'Assemblea senza ritardo, e

comunque non oltre quindici giorni dalla data della richiesta, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

6. Se gli amministratori o in loro vece i sindaci non provvedono alla convocazione secondo quanto previsto dal comma precedente, il Tribunale, sentiti i medesimi, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'Assemblea, designando la persona che deve presiederla.

ARTICOLO 22 (ASSEMBLEE SEPARATE)

1. Qualora il Consorzio abbia più di tremila soci e svolga la sua attività in più Province ovvero qualora abbia più di cinquecento soci e si realizzino più gestioni mutualistiche, ai sensi dell'articolo 2540 del Codice Civile devono svolgersi Assemblee separate convocate in ogni Provincia o presso la sede sociale o, laddove motivi logistici lo rendano necessario, in altre strutture.

2. Possono svolgersi Assemblee separate anche quando ciò sia ritenuto opportuno rispetto al trattamento di specifiche materie. La relativa decisione è demandata al Consiglio di amministrazione che provvede alla convocazione delle Assemblee separate.

3. Le modalità di convocazione delle Assemblee separate sono quelle previste per l'Assemblea generale. La verbalizzazione della delibera dell'Assemblea Parziale deve seguire la stessa forma prevista per l'Assemblea Generale.

4. Le Assemblee separate sono convocate dal Consiglio di amministrazione in sede di delibera di convocazione dell'Assemblea generale, tenuto conto del numero dei soci e dell'estensione dell'area territoriale su cui sono distribuiti i soci. L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale reca altresì l'indicazione della data, dell'ora e dei luoghi di convocazione delle Assemblee separate.

5. Le Assemblee separate, presiedute dal Presidente del Consorzio o da suo delegato, nominano, con sistema proporzionale un socio delegato, ed eventualmente un supplente, ogni 20 (venti) soci intervenuti, in proprio o per delega dell'Assemblea separata. Ciascun socio intervenuto all'Assemblea separata può rappresentare, per delega scritta, fino ad un massimo di 5 (cinque) soci.

6. Se il numero dei votanti non sia esatto multiplo di 20 (venti) ed il numero residuo di soci votanti superi 10 (dieci), viene eletto dall'Assemblea separata un delegato anche in rappresentanza di detto numero residuo di soci.

7. I Soci deleganti possono vincolare il mandato conferito ai Soci delegati. In assenza di tale determinazione il mandato si ritiene senza vincoli.

8. Le assemblee separate hanno esclusivamente la funzione di nominare i delegati che parteciperanno in rappresentanza degli altri soci all'Assemblea Generale. Ogni delegato eletto rappresenta 20 voti in sede di Assemblea Generale, anche se eletto in funzione dello scarto di cui al comma 6.

9. In base a quanto stabilito dalla seconda parte del comma 3 dell'articolo

2540 del Codice Civile, viene assegnato un delegato anche alla minoranza che non raggiunge il numero minimo per la nomina del proprio delegato. A ciascun delegato viene attribuito un numero di voti corrispondente a quello complessivo dei votanti la minoranza che lo hanno designato.

ARTICOLO 23 (COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI)

1. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati un terzo dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto.

2. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

3. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le materie poste all'ordine del giorno. In caso di parità la proposta di delibera si intende respinta.

4. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti.

5. Per le votazioni si procede normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

6. Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione, che abbiano liberato integralmente il valore delle azioni sottoscritte e siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo al Consorzio, che non abbiano contenziosi in essere con il Consorzio e nei confronti dei quali non sia in corso procedimento di esclusione.

7. Ciascun socio cooperatore persona fisica ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione e non è, in ogni caso, ammesso il voto plurimo da parte di un solo socio. Ai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche sono attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione al numero dei propri soci o associati, come di seguito specificato: 1 voto fino a 10 soci, 2 voti da 11 a 20 soci, 3 voti da 21 a 50 soci, 4 voti da 51 a 100 soci, 5 voti oltre 100 soci.

8. Per i soci sovventori si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del presente Statuto.

9. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta riferita a singole Assemblee, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore, sindaco o dipendente del Consorzio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed i relativi documenti devono essere conservati dal Consorzio per almeno sessanta giorni dallo svolgimento dell'Assemblea per la quale la delega sia stata rilasciata. La delega è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario;

10. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di 5 (cinque) soci;

11. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa;

12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ed in sua assenza da uno dei vice Presidenti o, in assenza anche di questi, dal consigliere delegato allo scopo dal Presidente. Il segretario dell'Assemblea è il Direttore ovvero, in caso di assenza o impedimento, l'Assemblea provvede alla nomina di un segretario tra gli amministratori o dipendenti del Consorzio. La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio. Il Presidente verifica che la costituzione e lo svolgimento dell'Assemblea siano regolari, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti nonché i risultati delle votazioni.

13. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità al presente statuto ed alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 24 (VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, eventualmente anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

2. Nel verbale devono essere riassunte su richiesta dei soci le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

3. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

4. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

ARTICOLO 25 (PRESIDENTE DEL CONSORZIO)

1. Il Presidente del Consorzio è nominato dal Consiglio di amministrazione fra i propri membri soci cooperatori nella prima riunione successiva all'Assemblea che ha eletto il Consiglio. Nella medesima riunione è nominato uno o più vice Presidenti, fino ad un massimo di tre, che assumono anche la carica di vice Presidente del Consiglio di amministrazione.

2. Il Presidente dura in carica per la durata del Consiglio di amministrazione che, in caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo durante l'esercizio sociale, provvede alla sua sostituzione. Il nuovo eletto dura in carica fino alla scadenza naturale del Presidente sostituito.

3. Spettano al Presidente:

a) la rappresentanza legale ed in giudizio nonché la firma sociale del Consorzio, salve le deleghe o procure rilasciate e fermi restando i poteri e le competenze attribuite al Direttore ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Interno;

b) la presidenza dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione;

c) l'esercizio dei poteri ed il compimento degli atti di gestione delegatigli dal Consiglio di amministrazione;

d) gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice Civile per l'iscrizione nel registro delle imprese degli amministratori e dall'articolo 2400, terzo comma, del Codice Civile per la iscrizione della nomina e della cessazione dei sindaci.

4. Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie

funzioni, queste sono svolte dal vice Presidente più anziano, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

5. Il Presidente, previa delibera del Consiglio di amministrazione, può conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori o a dirigenti del Consorzio.

ARTICOLO 26 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri variabile da 15 (quindici) a 27 (ventisette) eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci. L'Assemblea, prima della nomina, ne determina di volta in volta il numero di membri da eleggere. Le modalità per l'elezione degli amministratori sono stabilite da apposito Regolamento.

1. I due terzi degli amministratori sono scelti tra i soci cooperatori; la restante parte può essere costituita anche da non soci, a condizione che abbiano un Curriculum Vitae tale da renderli adatti alla conduzione del Consorzio.

2. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di ciascun mandato.

3. Gli amministratori del Consorzio non possono esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi nè essere amministratori o direttori generali in società concorrenti del Consorzio.

ARTICOLO 27 (COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO ESECUTIVO)

1. Il Consiglio di amministrazione è competente in ordine alla gestione del Consorzio, in conformità alla legge ed al presente statuto, ed al compimento di tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, escluse quelle riservate all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

2. Spetta al Consiglio di amministrazione deliberare sulla nomina, sospensione e rimozione del Direttore e dei Dirigenti del Consorzio nonché sui poteri ad essi spettanti.

3. Il Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) amministratori scelti tra i membri del Consiglio. L'atto di delega deve determinare il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega stessa ed il Consiglio di amministrazione può impartire direttive al Comitato esecutivo, salvo il potere di avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono, in ogni caso, essere delegate:

- a) l'eventuale emissione di obbligazioni convertibili in azioni;
- b) la redazione del bilancio;
- c) l'aumento del capitale sociale;
- d) la convocazione dell'Assemblea in caso di riduzione del capitale sociale per perdite;
- e) la redazione di eventuali progetti di fusione o di scissione del Consorzio;
- f) i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci;
- g) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;
- h) la proposta di erogazione dei ristorni ai sensi dell'articolo 17 del presente Statuto;
- i) la proposta, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio,

del sovrapprezzo di cui all'art. 2528, comma 2, del codice civile;

j) il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda;
k) la costituzione o l'assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

4. Con periodicità almeno semestrale gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensione o caratteristiche, effettuate dal Consorzio.

ARTICOLO 28 (CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale e, in tal caso, il Consiglio è convocato entro i quindici giorni successivi alla richiesta. Il Presidente fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai consiglieri.

2. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso inviato agli amministratori ed ai sindaci effettivi con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima dell'adunanza, ivi compresi fax, messaggi telefonici e posta elettronica e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima dell'adunanza. L'avviso contiene l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza stessa.

3. Il Consiglio di amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal Direttore del Consorzio.

4. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza o audio-videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

ARTICOLO 29 (SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI)

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

2. La decorrenza delle dimissioni diviene effettiva dalla prima seduta successiva del Consiglio di Amministrazione, all'interno della quale esse vengono presentate.

3. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea

perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

4. Gli amministratori nominati ai sensi dei precedenti commi scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina del Consiglio di amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 30 (COMPOSIZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO – NOMINA E CONVOCAZIONE)

1. Il Comitato esecutivo del Consorzio è costituito da un numero variabile tra un minimo di cinque membri ad un massimo di sette membri, dei quali fanno parte di diritto il Presidente ed i Vice presidenti del Consiglio di amministrazione, e gli altri rimanenti scelti dal Consiglio tra gli altri suoi membri.

2. Il Comitato esecutivo viene eletto dal Consiglio di amministrazione e scade contemporaneamente allo scadere del Consiglio stesso e viene rinnovato nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva all'Assemblea dei Soci che ha provveduto al rinnovo dell'organo amministrativo.

3. In caso di dimissioni o di cessazione della carica di uno o più membri durante l'esercizio, decade l'intero Comitato esecutivo.

4. Per le convocazioni e le modalità di riunione e verbalizzazione delle sedute del Comitato Esecutivo valgono le modalità applicate per le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato delibera con la presenza della maggioranza dei membri in carica e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 31 (COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE)

1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento.

2. Il Collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi eletti, tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e che possono anche non essere soci del Consorzio, dall'Assemblea che ne nomina contemporaneamente il Presidente ed elegge due sindaci supplenti aventi gli stessi requisiti dei sindaci effettivi. I sindaci supplenti non partecipano alle riunioni del Collegio sindacale se non quando sono chiamati a svolgere le loro funzioni in sostituzione di membri effettivi.

3. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di ciascun mandato. I sindaci sono rieleggibili.

4. Il Collegio sindacale ed il Consiglio di amministrazione relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

5. Il Collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2406 del Codice Civile, previa comunicazione al Presidente del Consorzio, convoca l'Assemblea, assolvendo i relativi adempimenti, in caso di omissione o di ingiustificato

ritardo da parte del Consiglio di amministrazione. Può, altresì, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

6. Nel caso in cui il Consorzio svolga le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera p), del presente Statuto, la composizione del Collegio Sindacale è integrata con la presenza di due membri effettivi, nominati secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali dell'11 Ottobre 2001 e tra i quali deve essere nominato il Presidente del Collegio.

7. Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Per il funzionamento del Collegio sindacale si applicano, per quanto non previsto nel presente Statuto, le disposizioni di cui all'articolo 2404 del Codice Civile.

ARTICOLO 32 (REVISIONE LEGALE DEI CONTI)

1. L'Assemblea dei soci può assegnare la revisione legale dei conti al Collegio sindacale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2409 bis del Codice Civile in tema di controllo contabile delle società tenute alla redazione del bilancio consolidato.

2. L'incarico per la revisione legale dei conti ha una durata pari a tre esercizi ed è conferito dall'Assemblea che, all'atto della nomina del soggetto incaricato, deve determinarne il corrispettivo per tutta la durata del mandato.

3. L'organo di revisione cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di durata del mandato ed è rieleggibile.

TITOLO VI SEZIONE ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI

ARTICOLO 33 (ISTITUZIONE DI SEZIONI DI ATTIVITA')

1. Il Consorzio può svolgere ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. f-septies), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, le attività di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e relative disposizioni di attuazione, ed in particolare:

- a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
- b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati;
- c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;
- d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
- e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al Regolamento (CE) n. 178/2002;
- f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
- g) realizzare iniziative relative alla logistica;
- h) adottare tecnologie innovative;
- i) favorire l'accesso ai nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi e di uffici commerciali.

2. Il Consorzio può pertanto istituire per ciascun settore o prodotto agricolo una o più sezioni di attività, con gestioni separate, cui aderiscono esclusivamente imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, che si obbligano a commercializzare i propri prodotti con le modalità previste dall'articolo 33.

3. Il Consorzio può richiedere per le sezioni il riconoscimento come organizzazione di produttori ai sensi del Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e relative disposizioni di attuazione. I vincoli ed i controlli relativi si riferiscono esclusivamente alla sezione ed agli imprenditori aderenti.

4. La presentazione delle domande di adesione alla sezione si effettua con le modalità previste dall'articolo 9. Nella domanda i soci devono specificare di assumere gli obblighi di cui al successivo articolo 33.

5. Per ogni sezione è costituito un comitato di gestione che adotta indirizzi per la gestione del prodotto oggetto dell'attività della sezione. Alle riunioni del comitato consultivo "OP" partecipa, in qualità di segretario, il Direttore del Consorzio.

ARTICOLO 34 (COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Il Consiglio di Amministrazione:

- nomina il comitato di gestione della sezione costituito, oltre che dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da 3 a 5 membri scelti tra i suoi componenti che siano aderenti alla Sezione "OP" e da 3 a 5 scelti tra i soci aderenti alla sezione "OP";
- predispone i programmi operativi;
- delibera la costituzione di fondi di esercizio per il conseguimento degli scopi della sezione alimentati da contributi degli aderenti e di enti pubblici; applica le sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi assunti dai soci aderenti.

ARTICOLO 35 (OBBLIGHI DEI SOCI)

1. I soci che aderiscono alla sezione si obbligano espressamente a:

- a. applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale, le regole deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della sezione;
- b. non aderire ad altra "OP" o ente con vincolo di conferimento per i prodotti oggetto di commercializzazione da parte della sezione;
- c. vendere la propria produzione agricola oggetto dell'attività della sezione rispettando i vincoli ed i criteri stabiliti dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, nonché le condizioni fissate dal Consiglio di Amministrazione. Ai fini del rispetto di tali obblighi sono esclusi dal computo i prodotti reimpiegati nell'azienda del socio ed i prodotti dal medesimo auto consumati;
- d. mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio dall'adesione alla sezione e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione.

2. I soci sono tenuti ad esibire la documentazione prevista dalla normativa in materia, in occasione delle ispezioni disposte dall'autorità di controllo.

3. Con regolamento, predisposto dal Consiglio di amministrazione e approvato dall'Assemblea dei soci del Consorzio, sono stabilite le regole di

funzionamento della sezione, riportando nelle scritture contabili separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci aderenti alla medesima.

4. Alla sezione si applicano le norme stabilite dalla Regione Piemonte o in mancanza dal Decreto Legislativo n. 102 del 2005 e relative disposizioni di attuazione, con riferimento al numero minimo degli imprenditori aderenti, soci del Consorzio, ed al volume minimo di produzione ad essi riferito per ciascun settore o prodotto oggetto del riconoscimento.

ARTICOLO 36 (ADESIONE ALLA SEZIONE)

1. L'adesione alla sezione può essere contestuale o successiva all'ammissione al Consorzio. Oltre a quanto previsto dall'articolo 33 il socio si obbliga a contribuire alla costituzione dei fondi di esercizio nonché a versare eventuali contributi stabiliti dal Consiglio di amministrazione del Consorzio per il funzionamento della sezione.

2. Il trasferimento delle azioni del socio aderente alla sezione può avvenire dopo che è decorso il termine triennale dall'adesione alla medesima.

ARTICOLO 37 (SANZIONI AI SOCI)

1. Al socio aderente alla sezione che non adempia le obbligazioni assunte o contravvenga alle disposizioni statutarie relative alla medesima nonché alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in materie, sono applicabili le seguenti sanzioni: • sanzioni pecuniarie, da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 1000, irrogate dal Consiglio di amministrazione; • esclusione.

2. L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione e può aver luogo, oltre che nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, qualora il socio: • non versi per due annualità consecutive il contributo per il funzionamento della sezione;

• abbia interessi contrastanti ovvero eserciti attività in concorrenza con quella della sezione;

• non adempia agli obblighi di cui all'art. 33 dello statuto per l'esercizio in corso, previa contestazione degli addebiti da parte del Consiglio di amministrazione.

TITOLO VII SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 38 (SCIoglimento E LIQUIDAZIONE)

1. Lo scioglimento del Consorzio, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-*duodecies* del codice civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, convocata ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile, che decide su:

a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;

d) atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami d'azienda, in funzione del migliore realizzo.

2. In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione è devoluto nel seguente ordine, ai sensi dell'articolo 2514,

comma 1, lettera d), del codice civile:

a) a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale ed eventualmente rivalutato;

b) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;

c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge n. 59 del 1992.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

ARTICOLO 39 (REGOLAMENTI)

1. I rapporti tra il Consorzio ed i soci possono essere disciplinati da Regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

2. I Regolamenti sono predisposti dal Consiglio di amministrazione e approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee ordinarie.

ARTICOLO 40 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MUTUALITA' PREVALENTE)

1. Al fine di consentire al Consorzio la conservazione della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, le disposizioni del presente statuto in materia di remunerazione del capitale sociale e degli eventuali strumenti finanziari offerti ai soci, di indivisibilità delle riserve e di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento del Consorzio, non possono essere modificate salvo quanto previsto nel comma successivo.

2. L'eventuale modifica delle predette disposizioni statutarie comporta, ai sensi dell'articolo 2545-octies, comma 1, del Codice Civile, la perdita da parte del Consorzio della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, con conseguente applicazione degli obblighi di cui alla citata norma.

ARTICOLO 41 (RINVIO)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di società cooperative, l' articolo 2511 e seguenti del Codice Civile, la Legge 410/1999, la Legge 99/2009.

In originale firmato:

Gai Antonio Pier Luigi Cavallino

Cesare Parola notaio

